ESTENSIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICICLAGGIO DEI CAPITALI DI PROVENIENZA ILLECITA ED ATTIVITA' FINANZIARIE PARTICOLARMENTE SUSCETTIBILI DI UTILIZZAZIONE A FINI DI RICICLAGGIO

Art. 4

Obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di operazioni sospette

Ai soggetti che esercitano, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, le attivita' indicate alle lettere a), b), c), d), g), i), e m), nonche' ai soggetti indicati nell'articolo 3, si applicano gli obblighi di identificazione e di registrazione previsti nell'articolo 13, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2 della legge n. 197/1991, e gli obblighi di segnalazione previsti dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 197/1991. Ai soggetti che esercitano, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, le attivita' indicate alle lettere e), f), h) e l), si applicano gli obblighi di identificazione e registrazione, previsti nell'articolo 13, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2 della legge n. 197/1991. Per i soggetti che esercitano le attivita' previste nell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e), f), h) ed l), gli obblighi di identificazione dei clienti e di registrazione delle operazioni si assolvono integrando i dati richiesti in applicazione degli articoli 119, 120, 128 e 135 del T.U.L.P.S. e quelle del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Per i soggetti che esercitano le attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), gli obblighi di identificazione dei clienti e di registrazione delle operazioni si assolvono integrando i dati richiesti a norma dell'articolo 1760, n. 3, del codice civile e comportano l'indicazione del valore catastale dell'immobile oggetto della mediazione e delle parti interessate. Per i soggetti che esercitano l'attivita' indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera i), gli obblighi di identificazione e registrazione previsti dall'articolo 13, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2 della legge n. 197/1991, si applicano anche per le operazioni di acquisto o di cambio di: "fiches" o altri mezzi di gioco di valore superiore a 3 milioni di lire. Si osservano le disposizioni dell'articolo 3-bis della legge n. 197/1991 e dell'articolo 16 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Alle segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge n. 197/1991 e il regime di riservatezza previsto nell'articolo 3-bis della stessa legge. Negli approfondimenti che coinvolgono le competenze

di altre pubbliche amministrazioni ed enti pubblici questi collaborano con l'UIC integrando le segnalazioni con gli elementi utili desumibili dagli archivi in loro possesso. Rimane fermo il regime di riservatezza previsto per gli archivi di polizia. Le autorita' competenti a norma dell'articolo 1, comma 2, gli organi cui sono demandate le attivita' di controllo e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, nell'ambito delle rispettive competenze, segnalano all'UIC le ipotesi di omissione delle segnalazioni previste dall'articolo 3 della legge n. 197/1991, rilevate nell'effettuazione di ispezioni o nell'esercizio di altre forme di controllo nei confronti dei soggetti che svolgono le attivita' indicate nell'articolo 1. Avendo riguardo alla diversa natura delle attivita' indicate nell'articolo 1, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con le altre amministrazioni interessate, su proposta dell'UIC, stabilisce:

a) le modalita' di identificazione della clientela e di registrazione delle operazioni e dei rapporti con essa intrattenuti, anche con riferimento alle ipotesi di frazionamento e all'individuazione di dati ulteriori rispetto a quelli richiesti dalle disposizioni contenute nel presente decreto e nella legge n. 197/1991 e alle modalita' della loro tenuta;

b) le linee di indirizzo per l'individuazione delle operazioni di cui all'articolo 3 della legge n. 197/1991.

Versione in vigore dal 11 novembre 1999, non più in vigore dal 14 marzo 2004 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attivita' finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio
Estremi	Decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-374-1999/art-4-obblighi-di-identificazione-registrazione-e-segnalazione-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it